

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 27 del 10.11.2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante trattativa diretta MePA n. 1472890, per la fornitura di n. 4 dispositivi per la sanificazione e la depurazione dell'aria ad uso degli Uffici della Sede Centrale dell'Ente.

Procedura n. 32 del 02.11.2020

SMARTCIG n. Z242F07F75

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione



del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n.1913 del 02.03.2020, con la quale la sottoscritta è stata assegnata al Servizio Patrimonio per l'assunzione di un incarico di livello dirigenziale non generale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

TENUTO CONTO che, con la stessa determinazione n.3676 del 03.12.2019, il Segretario Generale ha stabilito che i Dirigenti di seconda fascia assegnati alle rispettive Direzioni e Servizi della sede centrale possono essere delegati dai Dirigenti di cui sopra ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 100.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di responsabilità e fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget;

VISTO il provvedimento prot.194 del 05.03.2020, con il quale il Direttore del Servizio Patrimonio ha conferito alla sottoscritta l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione dell'Ufficio Acquisti per il periodo 05.03.2020 – 04.03.2023;

RICHIAMATO il documento relativo alla declaratoria delle funzioni ed attività di competenza dell'Ufficio Acquisti, incardinato nel Servizio Patrimonio;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 15 del 12 marzo 2020, con la quale è stata conferita alla sottoscritta la delega ad adottare, nei limiti stabiliti con la citata Determinazione del Segretario Generale n. 3676 del 3 dicembre 2019, atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000,00 a valere sulle voci di budget, assegnate al Centro di Responsabilità "Servizio Patrimonio" – Unità Organizzativa Gestore n. 1101 – CdR 1100, e rientranti nell'ambito delle funzioni e competenze dell'Ufficio Acquisti;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre 2020;

VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 – ter del D.L. 179/2012;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTI il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*, e il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*, che ha prorogato lo stato di emergenza e le connesse misure di contenimento attualmente vigenti fino al 31 gennaio 2021;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 recante *Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale* il quale ha disposto che il lavoro agile costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, prevedendo l'obbligo di organizzare gli uffici assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

TENUTO CONTO che, con il suddetto Accordo dell'8 aprile, le Parti hanno convenuto che, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi, sia necessario, in considerazione dell'attuale stato di emergenza, "assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19;

VISTI il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77,, il decreto legge 16 giugno 2020 n. 52, il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83

VISTA la circolare INAIL 3 aprile 2020, n. 13, che ha fornito indicazioni operative per la tutela dei lavoratori in relazione alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2);

VISTE le Direttive, dal n. 1 al n.14, del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ed, in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento, la progressiva riapertura fisica degli uffici dell'Ente, per la resa in presenza delle attività lavorative indifferibili, da attuarsi in base alle disposizioni di sicurezza previste nei Protocolli di "regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro", siglato dalle OOSS rappresentative e dall'Amministrazione in data 6 maggio scorso;

RITENUTO di procedere all'acquisto di per la fornitura di n. 4 dispositivi per la sanificazione e la depurazione dell'aria ad uso degli Uffici della Sede Centrale dell'Ente senza uso di ozono alla luce del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità - ISS COVID 19 n. 56 del 23.07.2020 redatto dal Gruppo di lavoro ISS – INAIL;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e

razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici"* aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 ed al di sotto del valore della soglia di rilievo comunitario, sono tenute ad effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato da altre centrali di committenza ovvero il sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VALUTATA la scelta di espletare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

RAPPRESENTATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo inciso, del Codice, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed il Ministero dell'economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sul quale si può acquistare con Ordine Diretto (ODA), Richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta;

VISTO che la "trattativa diretta" nell'ambito del MePA della Consip si configura come una modalità di negoziazione semplificata e rivolta ad un unico operatore economico e, nel caso in argomento, risponde alla fattispecie normativa: affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, riducendo, al contempo, la tempistica e consentendo di disporre con tempestività del bene e/o servizio;

RITENUTO, al fine di procedere all'affidamento in argomento, di assumere la responsabilità del procedimento in capo alla sottoscritta ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017;

PRESO ATTO che a seguito dell'espletamento della relativa indagine di mercato è stato individuato nella piattaforma MePA l'Operatore Economico MEDICAL CALO' partita IVA 03619270725 – abilitato al bando "Beni" categoria "Forniture specifiche per la sanità" in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza, nonché delle risorse tecniche e professionali, in grado di effettuare la fornitura nei tempi richiesti;

CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 atteso che non sono

previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con l'Ente e, pertanto, a norma dell'art. 26, comma 3, del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che in data 02.11.2020 è stata avviata su MePA la trattativa diretta n. 1472890 per la fornitura di 4 dispositivi per la depurazione dell'aria senza uso di ozono, nella suddetta trattativa diretta sono stati indicate le condizioni e le caratteristiche della fornitura e decorso il termine di presentazione dell'offerta, fissato al 09.11.2020, ore 18.00, la Società MEDICAL CALO' srl, ha formulato una proposta di preventivo pari a € 9.440,00 oltre IVA;

RITENUTO di affidare la fornitura alla Società MEDICAL CALO' srl, partita iva IVA 03619270725 - individuata a seguito della sopra indicata indagine di mercato, svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la quale ha formulato il suddetto preventivo per la fornitura di 4 dispositivi per la sanificazione e la depurazione dell'aria senza uso di ozono, comprensiva del servizio di trasporto e installazione;

VALUTATO, altresì, che l'affidamento in argomento è compreso nella soglia di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa e l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di legittimità e trasparenza ed è stato preceduto da indagine di mercato e della convenienza economica;

PRESO ATTO, altresì, che il DURC rilevato non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto, ai fini del presente pagamento la società MEDICAL CALO' srl risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

VISTO l'art. 32, comma 2, secondo inciso, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce che, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lett.a), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e l'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRESO ATTO che la Società ha debitamente sottoscritto in modalità digitale e caricato nella piattaforma MePA il Patto d'integrità, la richiesta di offerta contenente le condizioni della fornitura, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ed è stata edotta degli obblighi derivanti dal "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. n.62 /2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, fino al 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 dello stesso Codice;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

PRESO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **Z242F07F75** e che, in ragione dell'importo di spesa previsto, in base alla delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

Di dare atto che, seguito del diffondersi della suddetta situazione di grave emergenza sanitaria da Covid-19 ed in considerazione della necessità di garantire la sicurezza degli Uffici della Sede Centrale, occorre dotarli di appositi dispositivi per la sanificazione e la depurazione dell'aria senza uso di ozono;

Di prendere atto dell'esito della suddetta indagine esplorativa e di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, alla Società MEDICAL CALO' srl la fornitura di 4 dispositivi per la sanificazione e la depurazione dell'aria senza uso di ozono, comprensivi del servizio di trasporto e installazione verso il corrispettivo di € 9.440,00 oltre IVA;

Di precisare che il suddetto corrispettivo di € 9.440,00 oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo numero 122040300 "Macchine elettriche ed elettroniche" a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 al Servizio Patrimonio quale unità organizzativa gestore 1101 cdr 1100;

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società MEDICAL CALO' srl tramite piattaforma dedicata DURC ON LINE e che dalla consultazione del servizio "Annotazioni Riservate" dell'ANAC, non risultano annotazioni a carico della suddetta società;

Di dare atto che l'affidamento in oggetto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui non dovessero risultare regolari i controlli sulla Società MEDICAL CALO' srl previsti dalla normativa

vigente. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto con conseguente obbligo di restituzione dei corrispettivi fino a quel momento ricevuti.

Di stabilire che il pagamento della fornitura verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Di assumere la responsabilità del procedimento e di attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta, con riferimento al presente affidamento, per quanto è dato conoscere e quanto alla stessa noto, non si trova in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici.

Di disporre che la dr.ssa Simona Dalmazio, funzionario dell'Ufficio Acquisti, avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione della fornitura e il pagamento del corrispettivo.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG **Z242F07F75** e che, in ragione dell'importo di spesa previsto, in base alla delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000.

Il Dirigente
Antonella Palumbo

Firmato il 10/11/2020